

(N. 1518)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

col **Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1956

Autorizzazione di spese per le opere di navigazione interna del canale navigabile Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, dall'inizio dell'ultima guerra in poi la situazione della navigazione interna in Italia è andata sempre peggiorando.

I fondi stanziati in bilancio per opere di navigazione interna hanno avuto in effetti — una sempre maggiore riduzione, e, mentre non è stato possibile riprendere — dopo la guerra — la costruzione di importantissime opere già in fase di attuazione, non si è nean-

che potuto provvedere ad adeguati interventi per il ristabilimento delle opere esistenti, nè attuare una discreta manutenzione delle medesime.

Così detta navigazione ora langue, nè potrà riprendere finchè ad essa non verranno destinati fondi sufficienti.

È comunque fuori dubbio che tali fondi dovranno essere stanziati, entro un lasso di tempo più o meno breve, in relazione alle altre esi-

genze del Paese, e che quindi la navigazione dovrà avere quanto prima quell'ampio sviluppo che tutti auspicano; come conferma — ad esempio — il fervore di iniziative e di studi per la completa attuazione della grande arteria Locarno-Venezia (per natanti da 600 tonnellate), di primario interesse anche per la Svizzera.

In previsione di ciò il Ministero dei trasporti sta appunto realizzando la complessa organizzazione degli uffici e dei servizi che dovranno regolare l'esercizio della navigazione interna secondo il Codice di navigazione, e preme continuamente presso questo Ministero per l'esecuzione di numerosi lavori — senza dubbio necessari ed urgenti — lungo le principali vie d'acqua.

Intanto appare indispensabile affrontare qualcuno dei problemi che sono di più vitale importanza per la navigazione interna e l'economia della bassa pianura padana — dove la navigazione è maggiormente sentita — ed in particolare appare *indispensabile riprendere la costruzione del Canale Migliarino-Ostello-Porto Garibaldi, per natanti da 600 tonnellate*, già iniziata e condotta a buon punto, ma poi sospesa in conseguenza degli eventi bellici.

Trattasi di una via d'acqua della lunghezza di km. 74, con imponenti opere d'arte (tra

cui la *Conca di Valle Lepri*, iniziata e poi, come si è detto, sospesa), destinata ad assumere importanza relevantissima per le comunicazioni dirette del Po con l'Adriatico, e costituente quindi la condizione fondamentale per la rinascita e lo sviluppo della navigazione lungo il Po. Le notevoli opere già costruite sono attualmente soggette, purtroppo, ad un inevitabile e continuo degrado.

Tenuta presente l'assoluta necessità ed urgenza di portare a compimento il Canale suddetto, il Ministero dei lavori pubblici sta provvedendo con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, ad alcune opere, e precisamente alla costruzione del nuovo ponte sul canale in servizio della ferrovia Ferrara-Codigoro, per un importo di lire 166.500.000.

Per l'attuazione però di un programma minimo di lavori che consenta di rendere efficiente il Canale medesimo, e rendere così navigabile a natanti da 600 tonnellate l'intera linea Pontelagoscuro-Ferrara-Migliarino-Ostello-Porto Garibaldi, occorre stanziare almeno lire 1.200.000.000. Tale fabbisogno comprende lire 700.000.000 per il completamento della canalizzazione e lire 500.000.000 per il completamento della *costruzione della Conca di Valle Lepri*.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione del canale navigabile Migliarino-Ostello-Porto Garibaldi è autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000.

Art. 2.

La spesa di lire 1.200.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-1957, lire 400.000.000 in ciascuno degli eser-

cizi 1957-58 e 1958-59 e lire 200.000.000 nell'esercizio 1959-60.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 200 milioni, a carico dell'esercizio 1956-57, si provvederà con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.